

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia)”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è motivata dalle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, che demandano al Governo, alle Regioni e alle Autonomie locali la conclusione di accordi in sede di Conferenza unificata per l’adozione di uno schema di Regolamento edilizio tipo (RET), al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti in materia edilizia e urbanistica.

Facendo seguito all’Accordo del 13 novembre 2014, è stata approvata dalla Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 l’Intesa (pubblicata in G.U., serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016) concernente l’adozione dello schema di RET, così strutturato:

- Parte prima: “Principi generali e disciplina dell’attività edilizia” (contenente il “Quadro delle definizioni uniformi” e la “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”);
- Parte seconda: “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia (indice generale).

Il documento approvato con l’intesa, oltre a contenere lo schema di RET, individua 42 definizioni uniformi finalizzate a unificare su tutto il territorio nazionale gli indici e i parametri utilizzati dagli strumenti urbanistici e fornisce un quadro delle disposizioni normative vigenti a livello nazionale incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001, lo schema di RET e i relativi allegati approvati con tale Intesa costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

L’articolo 2 dell’intesa stabilisce che le Regioni provvedono al recepimento dello schema di RET e delle definizioni uniformi, nonché all’integrazione e modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Esse devono inoltre individuare le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario e in via transitoria, possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della prima applicazione di tali definizioni. L’articolo 2 stabilisce inoltre che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di sottoscrizione della stessa.

La presente proposta di legge regionale dà attuazione a quanto stabilito dagli accordi assunti in sede di Conferenza unificata del 16 ottobre 2016. Ai fini della stesura l’Assessore competente ha costituito un tavolo tecnico di confronto a cui sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni delle Marche (ANCI), dell’Unione regionale delle Province (UPI), delle Federazioni degli Ordini regionali degli architetti, dei geologi e degli ingegneri, nonché dei Collegi dei geometri. Nel periodo gennaio-maggio 2017 il tavolo tecnico ha approfondito vari

temi derivanti dall'approvazione dell'Intesa sul RET nazionale e formulato proposte per il recepimento che sono poi confluite nel testo in esame.

La legge è composta da 8 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I definisce le modalità di recepimento del RET da parte della Regione e dei Comuni, con le relative disposizioni transitorie e di prima applicazione.

Il Capo II contiene le modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia), necessarie a conformarla alle nuove disposizioni di principio contenute in alcuni articoli del d.p.r. 380/2001.

Il Capo III contiene le norme finali relative all'invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

Scendendo nello specifico dell'articolato, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 detta le disposizioni per la prima attuazione dell'Intesa mediante le indicazioni tecniche di dettaglio riferite all'applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici, fornendo ai Comuni, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali (PRG) o loro varianti generali, le indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni medesime. A maggior chiarimento, la presente proposta di legge è integrata con l'Allegato A. Vengono definite, inoltre, le specifiche norme transitorie da applicarsi sui procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di recepimento dell'intesa.

L'articolo 3 concerne l'adeguamento dei regolamenti comunali allo schema di RET e i termini entro cui va effettuato. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Province, effettui il monitoraggio sul recepimento del RET da parte dei Comuni. Tale attività di monitoraggio rientra nelle attività d'istituto già in essere.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2 della l.r. 17/2015 per renderlo conforme alle modifiche del d.p.r. 380/2001 intervenute successivamente all'emanazione della legge regionale.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 17/2015 con un nuovo articolo riguardante la disciplina della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), contenente le relative specificazioni procedurali, per adeguare la normativa regionale alle modifiche apportate dallo Stato.

L'articolo 6 riguarda le modifiche alla disciplina della SCIA da apportare all'articolo 6 della l.r. 17/2015, anch'esse motivate dalla modifica della legislazione statale concernente tale procedimento.

L'articolo 7 dà atto dell'invarianza finanziaria, esplicitando che dall'applicazione della legge, di carattere regolativo, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Con l'articolo 8 si dispone la dichiarazione d'urgenza della legge.

#### Relazione tecnico-finanziaria

La proposta contiene disposizioni di carattere regolativo per gli enti locali e per lo svolgimento dei procedimenti regionali nella materia trattata. Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza ai fini della spesa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2**

**ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI**

I sottoscritti dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale, prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

**ATTESTANO**

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA,  
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

(Nardo Goffi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE  
FINANZIARIE E BILANCIO

(Maria Di Bonaventura)

V  
I